



Senato della Repubblica

**Servizio Studi**

**Servizio delle Commissioni permanenti e speciali**

## Nota di sintesi

N. 48 – dicembre 2024

**A.S. 1319- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024**

<b>Iniziativa</b>	Governativa
<b>Numero di articoli ddl di ratifica</b>	4
<b>Presentazione al Senato</b>	3 dicembre 2024
<b>Data di assegnazione</b>	11 dicembre 2024
<b>Commissione di merito</b>	3 <sup>a</sup> (Affari esteri e difesa)
<b>Pareri previsti</b>	1 <sup>a</sup> (Affari costituzionali), 2 <sup>a</sup> (Giustizia), 4 <sup>a</sup> (Unione europea), 5 <sup>a</sup> (Bilancio), 6 <sup>a</sup> (Finanze), 8 <sup>a</sup> (Ambiente, lavori pubblici), 9 <sup>a</sup> (Industria e agricoltura), 10 <sup>a</sup> (Sanità e lavoro)
<b>Oneri finanziari</b>	Si

### Contenuto dell'Accordo

Il provvedimento è finalizzato a **ratificare il nuovo Accordo in materia di sicurezza sociale** sottoscritto dalle Parti dell'ottobre 2024, volto a realizzare un più efficace coordinamento fra le legislazioni di settore dei due Paesi. L'obiettivo è migliorare la

---

condizione dei lavoratori e dei membri delle loro famiglie che si spostano per motivi di lavoro fra i due Paesi.

## **Articolato**

Il testo è composto da **29 articoli**, suddivisi in IV Titoli, e da un allegato (sul trasferimento dei dati personali).

Nelle disposizioni generali (Titolo I, articoli da 1 a 5), vengono individuati i campi di applicazione materiale (art. 2) e personale (art. 3), e stabiliti i principi di parità di trattamento per le persone a cui l'Accordo si applica (art. 4) e di esportabilità delle prestazioni (art. 5). Per l'Italia, in particolare, l'Accordo trova applicazione con riguardo alle **prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti previste dall'assicurazione generale obbligatoria, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata**, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall'INPS. Sono, viceversa, esclusi dall'applicazione del presente Accordo l'assegno sociale e le altre prestazioni non contributive e di tipo misto erogate a carico della fiscalità generale, nonché l'integrazione al trattamento minimo e le prestazioni per le quali la legislazione italiana contempla il requisito della residenza in Italia.

Con riferimento alle disposizioni sulla **legislazione applicabile** (Titolo II, articoli da 6 a 9), l'Accordo prevede che i lavoratori ai quali sia applicabile l'Intesa siano soggetti alla legislazione dello Stato in cui prestano la propria attività lavorativa (art. 6), fatte salve alcune **eccezioni** individuate dall'articolo 7 (dipendenti di un'impresa avente sede in uno degli Stati contraenti inviati per un periodo non superiore a 24 mesi a prestare la propria opera nell'altro Paese; lavoratori autonomi che si rechino nel territorio dell'altro solo per un limitato periodo; personale viaggiante; agenti diplomatici e consolari e il personale degli uffici diplomatici). Ulteriori disposizioni del Titolo II riguardano il personale diverso da quello appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche contrattato localmente e che presti servizio in quelle strutture, nonché il personale domestico al servizio privato di Agenti diplomatici e consolari (art. 8), nonché la possibilità di totalizzare i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di uno Stato con quelli compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato (art. 9).

---

Il Titolo III (articoli da 10 a 25) reca disposizioni particolari relative – fra le altre – alle **pensioni** dovute secondo la legislazione di una Parte in regime autonomo (art. 10), alle modalità per la totalizzazione delle pensioni in casi specifici (art. 11), al computo dei periodi assicurativi di durata inferiore ad un anno (art. 12) e alle pensioni nei casi in cui le persone non soddisfino contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni dei due Paesi (art. 13). Ulteriori misure prevedono la possibilità di definire in via amministrativa le norme di attuazione (art. 15), di garantire lo scambio di informazioni (art. 16) e una collaborazione amministrativa per la corretta gestione delle prestazioni erogate (art. 17). Di rilievo è anche la previsione normativa circa la facoltà per le Autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato di rivolgersi direttamente alle Autorità, alle Istituzioni competenti e agli organismi di collegamento dell’altro Stato per ottenere informazioni utili alla tutela dei cittadini del proprio Paese (art. 18). Sempre nell’ambito del Titolo III, viene prevista la possibilità di designare appositi **organismi di collegamento** per facilitare l’attuazione dell’Accordo (articolo 20) e vengono altresì definite le modalità di presentazione di domande, dichiarazioni e ricorsi nell’ambito delle materie di competenza dell’Intesa (art. 21) e di pagamento delle prestazioni per i beneficiari (art. 23).

Da ultimo, il Titolo IV (articoli da 26 a 29) reca **disposizioni transitorie e finali**, disciplinando i termini per l’entrata in vigore, la decorrenza e l’emendabilità dell’Accordo, nonché le modalità per la risoluzione di eventuali controversie interpretative o attuative.

## **Contenuto del disegno di legge di ratifica**

Il disegno di legge si compone di **4 articoli**.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di **autorizzazione alla ratifica** e di **ordine di esecuzione**.

L’articolo 3, in particolare, relativo alle disposizioni finanziarie, valuta gli **oneri complessivi** del provvedimento in 7,2 milioni di euro per l’anno 2025, in 9,7 milioni per l’anno 2026, in 12 milioni di euro per l’anno 2027, in 13,6 milioni di euro per l’anno 2028, in 13,8 milioni di euro per l’anno 2029, in 15,4 milioni di euro per l’anno 2030, in 17,3 milioni di euro per l’anno 2031, in 18 milioni di euro per l’anno 2032, in 18,4 milioni di euro per l’anno 2033 e in 19 milioni di euro a decorrere dal 2034 e ne dispone la relativa copertura.

---

L'articolo 4, infine, prevede l'**entrata in vigore** della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

A cura di Federico Petrangeli e Gianluca Polverari

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.